

PARTE SPECIALE — Decima Sezione
**Reati in ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita**

INDICE

PARTE SPECIALE - Decima Sezione

1.	Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	3
1.1	Art. 648 C.P.: Ricettazione	3
1.2	Art. 648 – bis C.P.: Riciclaggio	3
1.2	Art. 648 – ter C.P.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	3
2.	Funzione della Parte Speciale — Decima Sezione	4
3.	Processi Sensibili nell’ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	5
4.	Regole generali	6
5.	I controlli dell’OdV	6
5.1.	I responsabili interni.....	6
5.2	Le schede di evidenza.....	6
5.3	Attività ispettiva e di impulso	6

1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il recepimento delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE ha introdotto, nel D.Lgs. 231/2001, l'art.25 *octies* in ordine ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Le fattispecie criminose che assumono rilievo sono le seguenti:

- Ricettazione (art. 648 C.P.);
- Riciclaggio (art. 648 – bis C.P.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter).

1.1 Art. 648 C.P.: Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

1.2 Art. 648 – bis C.P.: Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso del reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

1.2 Art. 648 – ter C.P.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 – bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

-

2. Funzione della Parte Speciale — Decima Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti di Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners di Rai Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello è stata introdotta a seguito del recepimento delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE in ordine ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che ha inserito nel novero dei Reati quelli di cui all'art. 25 septies del Decreto, meglio illustrati al precedente paragrafo 1.

In via generale, il rischio di commissione dei suddetti reati non è parso significativo. Appare peraltro difficile localizzare il rischio con riguardo a singoli processi, posto che le condotte incriminate potrebbero essere poste in essere al di fuori dell'ambito aziendale, ferma la loro rilevanza, ai fini del Modello, solo se commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

4. Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

5. I controlli dell'OdV

5.1. I responsabili interni

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

5.2 Le schede di evidenza

Per quanto attiene la funzione e le modalità di compilazione e comunicazione delle Schede di Evidenza, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

5.3 Attività ispettiva e di impulso

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.3 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.